

649 GIUDICE DIPACE - 071

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITA DEL FATTO - Opposizione della persona offesa dopo l'esercizio dell'azione penale - Desumibilità dalla mera mancata comparizione in udienza - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che, nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l'esercizio dell'azione penale, la mancata comparizione in udienza della persona offesa, ritualmente citata ancorché irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, in quanto l'opposizione prevista come condizione ostativa dall'art. 34 comma 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere necessariamente espressa e non può essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.

*Sez. un., 16/uglio 2015 (dep. 27 ottobre 2015), n.43264 - Pres. G. Santacroce -  
Rei. G. Conti.- ric. Steger.*